**IL DIRITTO DI ASILO**

**IN EUROPA**

**AUSTRIA**

****

**Austria**

**Riferimenti normativi**

Federal Act concerning the Granting of Asylum, as in force since 21 July 2015 (AsylG); Residence Act; BFA Procedures Act (BFA-VG); Federal Act on Procedures at Administrative Courts (VwG-VG).

**Beneficiari**

L’Austria riconosce lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e una forma di protezione temporanea come meglio specificata nel paragrafo “Permessi rilasciati”.

**Procedura regolare**

Una domanda di protezione internazionale può essere presentata ad un agente del servizio di sicurezza pubblica o ad un'autorità di sicurezza.

Senza alcun indugio a seguito della presentazione della domanda, al richiedente asilo devono essere fornite l’assistenza e le informazioni iniziali riguardanti la procedura di asilo, in una lingua a lui comprensibile.

Entro 48 ore, estendibili a 72 ore, dalla presentazione della domanda di protezione internazionale, il richiedente dovrà sottoporsi ad un interrogatorio condotto dagli agenti del servizio di sicurezza pubblica. (Art.29, AsylG).

Tutti i documenti dell’interrogatorio vengono mandati alle autorità in materia di asilo, che continueranno la procedura.

Non appena i documenti vengono spediti, la domanda viene registrata.

L'Agenzia federale per l'immigrazione e l'asilo (Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl o BFA) è un dipartimento specifico del Ministero degli Interni, che si occupa delle questioni di asilo.

Secondo l’Atto generale delle procedure amministrative (AVG), le decisioni devono essere prese entro 15 mesi dalla presentazione della domanda di asilo. Entro 20 giorni il BFA deve decidere se intende respingere il ricorso: come irricevibile; a causa della responsabilità di un altro Stato membro in virtù del Regolamento di Dublino; a causa dell'esistenza di un paese terzo sicuro; per essere una domanda di asilo successiva; o per altri motivi. Se nessun ordine procedurale viene notificato al richiedente asilo entro 20 giorni, la domanda d'asilo è ammessa alla procedura regolare, fatta eccezione per i “casi di Dublino”.

In caso di ritardo della decisione del BFA, il richiedente asilo può presentare un’istanza di trasferimento di competenza, in base alla quale il caso verrà passato al Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht o BVwG) per una decisione.

Qualora anche il Tribunale ritardi nell’esprimersi, può essere presentata una domanda per richiedere la fissazione di un termine all’Alta Corte Amministrativa. (Verwaltungsgerichtshof o VwGH).

**Permessi rilasciati**

Se il richiedente viene riconosciuto come rifugiato, ottiene un permesso di soggiorno valido per 3 anni. Se la situazione nel paese di origine non cambia, il permesso di soggiorno viene prolungato diventando un permesso di soggiorno illimitato *ex officio*.

Nel caso in cui, invece, le informazioni riguardanti il paese di origine indicano che il rifugiato può farvi ritorno in totale sicurezza, inizia la procedura di cessazione. (Art.3 (4), AsylG)

Le persone che hanno lo status di protezione sussidiaria, ottengono un permesso di soggiorno di 1 anno, il cui rinnovo deve essere sottoposto al BFA, che può decidere di prolungarlo di 2 anni. (Art.8 (4), AsylG).

Il richiedente ha il diritto di rimanere nel territorio austriaco fino a quando il BFA non prende una decisione sulla sua domanda di rinnovo.

Per ottenere lo status di soggiorno di lungo periodo, il beneficiario della protezione internazionale deve soddisfare le seguenti condizioni: aver soggiornato legalmente in Austria per gli ultimi 5 anni precedenti alla presentazione della domanda. Metà del periodo compreso tra la presentazione della domanda di protezione internazionale e l’ottenimento di una delle forme di protezione viene considerato nel conteggio dei 5 anni. Quando la durata della procedura di asilo supera i 18 mesi, viene conteggiato l’intero periodo. (Art. 45(12) Residence Act).

Deve, inoltre, essere completato il “Modulo 2” dell’accordo sull’integrazione (Integrationsvereinbarung), che comporta la conoscenza della lingua tedesca a livello B1.

Infine devono essere rispettati i requisiti generali per l’ottenimento di un permesso di soggiorno che consistono in un reddito regolare di 1173,8 €; un’assicurazione sanitaria sufficiente; un alloggio adatto e la persona non deve presentare un rischio per la sicurezza.

L’attuale ordinamento austriaco prevede un ulteriore forma di protezione mediante il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo nell’ipotesi in cui l’allontanamento del richiedente asilo determinerebbe la violazione del principio di non refoulement previsto dalla già più volte citata CEDU.

**Ricorso**

Il ricorso contro una decisione negativa in prima istanza deve essere presentato entro 4 settimane dal ricevimento della decisione, e il BFA trasmette l’intero dossier al BVwG. (Art.16(1) BFA-VG)

Il BFA può prendere una pre-decisione, riguardante il ricorso, entro 2 mesi, la quale può annullare, respingere o modificare, la decisione. Il BFA, tuttavia, può astenersi dal decidere ed inoltrare il ricorso al Tribunale. (Art.14(1), VwG-VG).

Il BVwG deve concedere l'effetto sospensivo entro 1 settimana dalla presentazione del ricorso, nei casi in cui ritiene che il ritorno esporrebbe la persona a un rischio reale, o per una grave minaccia alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto.

I ricorsi contro il rigetto di una domanda con effetto sospensivo devono essere deliberati dalla Corte entro 8 settimane. Il ricorso ha effetto sospensivo fino a quando la causa è pendente in tribunale. (Artt. 17(1) e 18(5), BFA-VG).

Il possibile risultato di questa procedura può essere la concessione o il rifiuto di uno status, oppure un rinvio dal BVwG al BFA per ulteriori ricerche e un riesame del caso. Le udienze presso la Corte sono pubbliche, ma il pubblico può essere escluso per determinati motivi. Le decisioni del BVwG sono pubblicate sul sito di informazione giuridica della Cancelleria federale.

La decisione del BVwG può essere impugnata davanti al VwGH. L'ammissibilità o meno dell’appello al VwGH è sottoposta ad un esame preliminare da parte del BVwG, ma nel caso in cui il Tribunale amministrativo non consenta il ricorso regolare, il ricorrente può richiedere una revisione “straordinaria” con facoltà di richiedere contestualmente l'assistenza legale gratuita, nonché l'effetto sospensivo del ricorso.

Nel caso in cui il richiedente voglia contestare la decisione del BVwG in quanto ritiene che si stia violando un diritto che è garantito dalla costituzione, può ricorrere alla Corte costituzionale entro 6 settimane, dopo che la sentenza del Tribunale amministrativo federale sia diventata definitiva.

Il ricorso non ha un effetto sospensivo automatico.

**Procedura accelerata**

In base all’articolo 27 AsylG, una procedura accelerata è applicata quando: nel corso della procedura di ammissibilità, il BFA ha notificato al richiedente la sua intenzione di respingere il ricorso come irricevibile o nel merito; la procedura di ricorso deve essere interrotta quando il richiedente asilo ha eluso la procedura ed è stata emessa dal BFA una decisione di rimpatrio; il BFA determina che la domanda deve essere respinta in quanto irricevibile o nel merito e v'è un interesse pubblico ad accelerare la procedura.

Nel caso in cui una “procedura per l'imposizione di misure per porre fine alla residenza” è stata avviata, una decisione deve essere presa nel più breve tempo possibile, e non più tardi di 3 mesi, sulla domanda di asilo.

L’articolo 27a dispone che in alcuni casi la decisione può essere presa entro 5 mesi, con una possibile estensione, se necessario, per l'adeguata valutazione del caso.

Le procedure accelerate sono previste quando sussistono motivi per negare l'effetto sospensivo del ricorso. Tali ragioni possono essere: il richiedente asilo viene da un paese di origine sicura; vi sono segnali che il richiedente asilo possa mettere in pericolo la sicurezza pubblica e l’ordine; il richiedente ha fornito false dichiarazioni sulla propria identità, nazionalità ed autenticità dei documenti; non sono stati asseriti motivi di persecuzione; le dichiarazioni addotte sono palesemente false e contraddittorie; una decisione di rimpatrio eseguibile è stata emessa prima della presentazione della domanda di protezione internazionale; ed infine il richiedente rifiuta di farsi prendere le impronte digitali. (Art.18, BFA-VG).

I termini per i ricorsi dipendono dalla natura della decisione impugnata nella procedura accelerata. Per le decisioni di rigetto di una domanda come irricevibile, il ricorso deve essere presentato entro 2 settimane. Il BVwG deve decidere sul ricorso entro 3 mesi nei casi con effetto sospensivo. (Art.27 (8), AsylG).

Il BVwG deve decidere entro 8 settimane sul ricorso contro una decisione di rigetto di una domanda che prevede un ordine di espulsione. (Art.17(2) BFA-VG)

Nelle domande successive nelle quali non sia previsto un effetto sospensivo automatico, il giudice può adottare entro 8 settimane un provvedimento sospensivo. Questa disposizione in concreto non costituisce una tutela efficace nei confronti del richiedente asilo, in quanto lo stesso può essere già stato espulso o trasferito. Tuttavia l'appello, che deve essere presentato entro 2 settimane dopo la notifica della decisione, può avere effetto sospensivo. (Art.18(2) BFA-VG).

**Regolamento di Dublino**

L’Austria non ha adottato alcuna norma nazionale per incorporare il Regolamento di Dublino come direttamente applicabile, ma ne fa riferimento all’art.5 dell’AsylG. Questa disposizione, insieme all'articolo 2 (1) (8) BFA-VG, afferma che le autorità emettono una decisione di inammissibilità, quando l'Austria non è responsabile per condurre la procedura di asilo in base al Regolamento di Dublino. Nella stessa decisione, le autorità devono dichiarare quale Stato membro è competente per l'esame nel merito della domanda di asilo.

La legge afferma anche che ci dovrebbe essere una decisione di inammissibilità nel caso in cui un altro Stato membro sia responsabile per l'individuazione dello Stato membro competente per l'esame nel merito della domanda di asilo, cioè nei casi in cui il richiedente non è più in territorio austriaco. (Art.5(2), AsylG).

Ci sono 3 centri di accoglienza iniziale (EAST), che sono responsabili delle procedure di ammissibilità e di Dublino: uno situato in Traiskirchen nei pressi di Vienna, uno in Thalham in Alta Austria e uno presso l'aeroporto di Vienna Schwechat.

Una volta presentata la domanda di asilo, viene svolto un colloquio preliminare da parte della polizia (Erstbefragung) sulle circostanze di entrata in Austria, il primo paese di ingresso nell'UE, i dati personali e anche sulle ragioni per le quali il richiedente ha lasciato il suo paese d'origine. Al richiedente asilo vengono prese le impronte digitali e viene fotografato. Le impronte digitali sono prese a tutti i richiedenti di età superiore ai 14 anni. Il richiedente ottiene un “carta verde di procedura”, dopo che l'ufficiale di pubblica sicurezza ha consultato il BFA circa gli ulteriori passi nella procedura di asilo: ammissione alla procedura normale o alla procedura di ammissibilità. I richiedenti asilo sono trasferiti o chiedono di andare al centro di prima accoglienza quando viene avviata una procedura di Dublino. La carta verde permette al richiedente asilo di rimanere nel quartiere del centro di prima accoglienza.

Entro 20 giorni dalla domanda, il BFA deve o ammettere il richiedente alla procedura di merito o informare il richiedente circa l'intenzione di emettere una decisione di irricevibilità basata sul fatto che un altro Stato è considerato responsabile per l'esame della domanda di asilo.

Se i “casi di Dublino” sono rigettati come inammissibili, è possibile presentare ricorso.

Il termine entro il quale dovrà essere presentato il ricorso contro le decisioni di inammissibilità del BFA è di 2 settimane. Il ricorso non ha effetto sospensivo, a meno che il BVwG non lo conceda entro 7 giorni dalla ricezione. L'ordine di espulsione non può essere eseguito prima che il termine per la concessione dell'effetto sospensivo scada. Il BVwG deciderà d'ufficio se al ricorso deve essere concesso l'effetto sospensivo.

Il BVwG può o rigettare il ricorso, o decidere di rinviare di nuovo alla BFA con l'istruzione di condurre sia una procedura in merito, sia indagare sul caso in modo più dettagliato.

Di solito, la Corte decide sulla base del ricorso scritto e dei documenti di asilo senza un'udienza personale del richiedente asilo.

I richiedenti asilo, ai cui ricorsi è stato concesso l'effetto sospensivo, o sono stati accettati dalla Corte, hanno il diritto di rientrare in Austria, mostrando la decisione del giudice alla frontiera. Questo è legato al fatto che, se il giudice non decide entro 7 giorni sull'effetto sospensivo, il richiedente asilo può essere espulso. Anche nel caso in cui non è stato concesso alcun effetto sospensivo, ma il tribunale ritiene che la decisione del BFA sia illegale, al richiedente asilo è consentito rientrare.

**Ricevibilità**

La procedura di ammissibilità inizia con il primo interrogatorio del richiedente asilo da parte del responsabile della sicurezza pubblica, che deve presentare i risultati alla filiale della BFA. L'ufficiale BFA in carica istruisce la polizia sulle fasi successive della procedura di ammissibilità, che può tradursi in una delle seguenti tre opzioni:

1- la domanda viene ammessa alla procedura regolare;

2- al richiedente asilo viene ordinato di recarsi all'EAST;

3- viene trasferito direttamente dalla polizia presso la suddetta struttura. (Art.29(1), AsylG)

Una domanda può essere dichiarata irricevibile per i seguenti motivi: la persona proviene da un paese terzo sicuro; la persona gode di asilo in un paese SEE o in Svizzera; un altro paese è responsabile per la richiesta di asilo ai sensi del regolamento di Dublino; la persona presenta una domanda successiva e nessun cambiamento significativo per la decisione si è verificato nei fatti materiali. (Artt. 4, 5 e 12, AsylG).

I richiedenti asilo ricevono una “carta verde” entro 3 giorni, che indica che il loro soggiorno in Austria è temporaneamente consentito. Questa carta è sostituita da una “carta bianca”, non appena la domanda viene ammessa alla procedura normale.

Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, il BFA deve: o ammettere il richiedente asilo alla procedura in merito, o informarlo formalmente circa l'intenzione di emettere una decisione di irricevibilità basata sul fatto che un altro Stato è considerato competente per l'esame della domanda di asilo o che il BFA intende revocare l'effetto sospensivo di una domanda successiva. Tale termine non si applica se si stanno svolgendo le consultazioni con un altro Stato riguardanti la responsabilità dell'esame della domanda in base al Regolamento di Dublino.

Il termine di 20 giorni non si applica se il richiedente asilo non collabora durante la procedura, si ritiene che la procedura non sia più attinente, o il richiedente asilo elude la procedura.

Se il BFA non notifica al richiedente l'intenzione di emettere una decisione di inammissibilità entro 20 giorni, la domanda è ammessa alla procedura normale.

Nell'ambito della procedura di ammissibilità, la domanda può essere respinta nel merito, oppure può essere ottenuto l'asilo o lo status di protezione sussidiaria.

La concessione di uno status o il rigetto della domanda nella procedura di ammissibilità sostituisce l’adozione formale di una decisione di ammissibilità.

Una domanda deve comunque essere respinta anche quando i fatti che giustificano una tale decisione di rigetto diventato noti dopo che la domanda sia stata ammessa. (Art.28 (1)(2), AsylG).

**Procedura di confine**

I richiedenti asilo che presentano domanda di protezione internazionale presso l'aeroporto sono trasferiti, dopo il colloquio da parte della polizia, nella sezione della stazione di polizia dove vi sono l'EAST e la zona di allontanamento. Sulla base del primo colloquio, il BFA decide se la procedura deve essere trattata ai sensi dei regolamenti speciali della procedura di aeroporto, o se il caso deve essere considerato nel quadro della procedura regolare e il richiedente asilo dovrebbe essere convocato dal BFA. (Art.31 (1), AsylG).

Ai sensi dell'articolo 33, AsylG, una domanda di asilo presentata in aeroporto può essere respinta come irricevibile o nel merito per due motivi: inammissibile in ragione della protezione esistente in un paese terzo sicuro; o respinta nel merito se non ci sono elementi sostanziali che provano che al richiedente asilo dovrebbe essere concesso lo status di protezione e il richiedente ha cercato di ingannare le autorità circa la sua identità, cittadinanza o autenticità dei documenti; le affermazioni del ricorrente relative alla presunta persecuzione sono palesemente infondate; il ricorrente non ha subito alcuna persecuzione; o il richiedente proviene da un paese di origine sicuro.

Il termine per la presentazione di ricorsi contro una decisione della BFA nella procedura di confine è di 2 settimane. Il BVwG deve rendere la propria decisione entro 2 settimane dalla presentazione del reclamo. L'udienza nel procedimento di ricorso deve essere condotta all’EST all'aeroporto.

**Domande successive**

La domanda successiva viene definita dall’articolo 2(1) (23) dell’AsylG, come un’ulteriore domanda che viene presentata dopo che è stata presa una decisione finale su una domanda di asilo precedente.

Il BVwG può rigettare il ricorso o decidere di rimandarlo al BFA con l’ordine vincolante di esaminare la domanda successiva in una procedura regolare, o conducendo indagini più dettagliate.

L’effetto sospensivo può essere concesso per una domanda a seguito di un rigetto della domanda nel merito o di una decisione di paese terzo sicuro, se l'esecuzione del provvedimento di espulsione della procedura di asilo precedente potrebbe violare il principio di non respingimento. Se l’effetto sospensivo non viene concesso, il file deve essere trasmesso al BVwG per la revisione e la Corte deve decidere entro 8 settimane sulla legittimità di non concedere l’effetto sospensivo. L'espulsione può essere effettuata 3 giorni dopo che la Corte ha ricevuto il file. (Art. 22(1) BFA-VG).

In alcuni casi, potrebbe essere necessario per l'interessato presentare una successiva domanda di asilo, a causa della inattività delle autorità o la mancanza di un'altra possibilità di ottenere una residenza legale.

Inoltre, nei” casi di Dublino”, se il richiedente asilo non è stato trasferito nello Stato membro competente, dopo il rigetto della prima domanda, anche se un altro Stato membro è stato considerato responsabile, il richiedente asilo dovrà presentare una nuova domanda di asilo in Austria, che sarà considerata come una domanda successiva di asilo. Qualora risulti chiaro che la situazione è cambiata o lo Stato membro richiesto non accetti la richiesta di trasferimento, viene avviata una procedura regolare per valutare il caso nel merito.

Anche i richiedenti asilo rinviati in Austria da parte di altri Stati membri, 2 anni dopo che il loro file è stato chiuso a causa della loro assenza, devono presentare una domanda successiva. Lo stesso vale se la decisione è divenuta definitiva, mentre il richiedente asilo si trovava in un altro Stato membro.

**Paese di origine sicura**

L'articolo 19 del BFA-VG fornisce un elenco dei paesi di origine sicura. L'ordine governativo dei paesi di origine sicura deve tener conto in primo luogo dell'esistenza o meno di persecuzioni da parte dello Stato, della protezione dalle persecuzioni da parte di attori non statali e della protezione giuridica contro le violazioni dei diritti umani.

Questo elenco, stilato dal Ministero degli Interni, comprende tutti i paesi membri dell’UE, a cui si aggiungono Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Australia e Canada.

Sulla base di una modifica dell’ordine governativo nel 2016, sono stati aggiunti ulteriori Paesi: Albania; Bosnia-Erzegovina; FYROM; Serbia; Montenegro; Kosovo; Albania; Mongolia; Marocco; Algeria; Tunisia; Georgia.

**Paese terzo sicuro**

L'articolo 4 AsylG enuncia il concetto di paese terzo sicuro. Se viene applicato il concetto la domanda viene esaminata e rigettata come irricevibile.

L'articolo 12 (2) BFA-VG prevede altresì che, in caso di rigetto della domanda in quanto irricevibile sulla base del criterio di paese terzo sicuro, il BFA deve aggiungere una traduzione dei pertinenti articoli e una conferma nella lingua del paese terzo, attestante che la domanda non è stata valutata in merito e che il ricorso non ha effetto sospensivo.

Se la persona non può essere espulsa entro 3 mesi per motivi estranei alla sua condotta, la decisione di inammissibilità cessa di essere valida.

Il concetto di “paese di primo asilo” è stabilito all'articolo 4 bis AsylG. Una domanda sarà respinta in quanto inammissibile, se il richiedente ha trovato protezione in uno dei paesi SEE o in Svizzera e gli è stato concesso lo status di asilo o la protezione sussidiaria.